

Circolare detrazioni Iva a cavallo d'anno

06/2025

Febbraio 2025

Padova, 03.02.2024

Circ2506_DetrazioneIvaCavalloAnno.docx

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: Detrazione iva fatture 2024 ricevute nel 2025

Seppure la legge delega fiscale prevedesse il superamento dell'attuale meccanismo (ma non è stata ancora emanata una norma di attuazione, forse per un possibile contratto con la disciplina europea) ricordiamo che le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2024, ed emesse dal fornitore nel 2024, ma ricevute e registrate nel 2025 permettono la detrazione dell'IVA solo nel 2025¹.

Di regola, **in corso d'anno**, è ammesso esercitare la detrazione iva nella liquidazione del mese, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo, anche con riferimento all'IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali la fattura sia pervenuta e registrata entro il 15 del mese successivo². In genere i software consentono di gestire tale casistica (cioè, per esempio, registrare una fattura in febbraio, che verrà stampata sul registro acquisti di febbraio, facendola concorrere alla liquidazione iva di gennaio).

Questa opportunità però non è stata estesa alle operazioni effettuate e fatturate in un anno d'imposta, la cui fatture sono ricevute dal destinatario nell'anno successivo. **In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato soltanto nell'anno in cui viene ricevuta la fattura.**

La data di ricezione della fattura è quindi un elemento rilevante ai fini dell'identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l'IVA³.

Nota Bene

¹ Come risulta dal decreto IVA (art. 19 – art.25), che prevede il diritto alla detrazione quando l'imposta è esigibile a condizione di essere in possesso della fattura e dalla formulazione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, *fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.*

² La norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma la regola dovrebbe valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

³ A riguardo ricordiamo che il momento di effettuazione dell'operazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, che può essere inviata entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. La data corrispondente al momento di effettuazione dell'operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.

Come detto se la fattura datata dicembre 2024 viene **ricevuta a gennaio 2025** va registrata nel mese di gennaio 2025 e concorre alla liquidazione iva di gennaio 2025 (dal punto di vista del bilancio verosimilmente concorrerà ai costi 2024 come fattura da ricevere).

Vi può essere il caso, ormai raro visto la diffusione della fattura elettronica, di una fattura ricevuta nel 2024 **che non viene registrata nel 2024** (per esempio ci si avvede dell'esistenza di questa fattura a marzo 2025 a liquidazione di dicembre 2024 ormai chiusa).

Il diritto alla detrazione dell'iva di questa fattura, che è pervenuta nel 2024 e **deve** essere esercitato con riferimento all'anno di imposta 2024, può essere esercitato al più tardi in dichiarazione iva.

Possono darsi quindi questi casi:

Fattura per operazione effettuata dicembre 2024 "datata dicembre 2024":

- ricevuta in dicembre 2024 e registrata in dicembre 2024:
 - o liquidazione iva dicembre 2024
 - o registri iva dicembre 2024
- ricevuta in dicembre 2024 e registrata in gennaio, febbraio, marzo, aprile 2025
 - o registrata in un sezionale separato relativo al 2024 oppure nel registro acquisti del mese di registrazione (per esempio febbraio 2025) con separata evidenza – alcuni software utilizzano questa modalità
 - o detrazione direttamente in dichiarazione iva, quadro VF (quindi non partecipa alla liquidazione del mese di registrazione, nell'esempio febbraio)
 - o se non viene registrata entro aprile 2025 l'iva non può più essere detratta
- ricevuta nel 2025 (attenzione ai termini per la comunicazione Ade, non è più prevista l'emissione di autofattura)
 - o va registrata e detratta nel mese di arrivo o nei mesi successivi fino al termine massimo della dichiarazione successiva con lo stesso meccanismo di cui sopra
 - o se registrata entro dicembre 2025 va nel registro e nella liquidazione del mese di registrazione
 - o se registrata nel 2026 va registrata in un sezionale separato relativo al 2025 oppure nel registro acquisti del mese di registrazione (per esempio febbraio 2026) con separata evidenza
 - o detrazione direttamente in dichiarazione iva 2026 (anno d'imposta 2025), quadro VF (quindi non partecipa alla liquidazione del mese di registrazione, nell'esempio febbraio)
 - o se non viene registrata entro aprile 2026 l'iva non può più essere detratta.

Le novità contenute nella legge delega

Nel testo della legge delega fiscale (Legge 111 del 09.08.2023) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 189 del 14 agosto 2023, si legge all'articolo 7, lettera d, comma 3: "...Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il



Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)... prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta"

Al momento tale semplificazione non è stata confermata; ove in futuro fosse confermata anche le fatture ricevute a cavallo d'anno andranno registrate come quelle pervenute negli altri mesi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Sinaco s.r.l.